Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 ottobre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **774.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti:

ematologia;
endocrinologia e medicina costituzionale;
gastroenterologia;
nefrologia;
neurotraumatologia;
psicopatologia generale;
patologia dell'età prenatale.

Art. 60 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che i seguenti insegnamenti passano da semestrali ad annuali:

fitoiatria;
virologia vegetale;
chimica analitica;
fisiopatologia vegetale;
micologia;
zoologia agraria;
tecnologia delle bevande alcooliche;
meccanizzazione agricola;
tecnologie degli allevamenti zootecnici.

Art. 66 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienza delle preparazioni alimentari l'insegnamento di tecnologia delle bevande alcooliche passa da semestrale ad annuale.

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria gli insegnamenti di fisiopatologia e di patologia della selvaggina mutano denominazione rispettivamente in fisiopatologia comparata degli animali domestici e patologia del coniglio e della selvaggina.

Dopo l'art. 278, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso la facoltà di farmacia.

FACOLTÀ DI FARMACIA

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 279. — La scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera ha l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e chimica e tecnolo-

gia farmaceutiche) la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.

Art. 280. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Art. 281. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento dell'esame di istituzioni di matematiche (programma del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche), ove questo non sia stato superato nel corso degli studi universitari.

Art. 282. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) matematica e informatica;
2) patologia generale (*);
3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene (*);
7) tecnologia delle preparazioni magistrali.

2° Anno:

1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione sui farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti (*);
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.

Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati superati durante gli studi universitari, queste materie dovranno essere seguite in un regolare corso universitario. Esse sono oggetto d'esame, al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studi della scuola. E' prevista la possibilità di insegnamento e di esami integrati.

Art. 283. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà o Università, od esperti, anche dall'estero.

La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologiche (uno).

Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 284. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 285. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.

I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 286. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esami e per titoli.

La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.

Art. 287. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e attraverso contributi della Società italiana di farmacia ospedaliera e di contributi, lasciti o donazioni di altri enti e privati.

L'art. 283 (che diventerà art. 292), relativo alla scuola di specializzazione in zootecnica, presso la facoltà di agraria è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 292 (ex 283). — La durata del corso è di due anni. Possono iscriversi i laureati in scienze agrarie, medicina veterinaria, scienze della produzione animale, e, a giudizio della facoltà, inoltre, lauree similari purché i candidati abbiano sostenuto durante i corsi universitari le seguenti discipline (o similari): genetica, statistica o biometria, scienza o dottrina della alimentazione, biochimica, meccanica agraria, economia agraria, microbiologia agraria.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nonché di partecipare alle visite ed ai sopralluoghi tecnici in Italia ed in altri Paesi.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

citogenetica degli animali di interesse zootecnico;
geni ad effetto visibile per la produzione della carne;
valutazione genotipica delle femmine;
programmazione degli esperimenti in zootecnia;
determinazioni di ricambio materiale ed energetico;
gli antimetaboliti nei foraggi e nei mangimi;
le micosi nei foraggi e nei mangimi;
alimentazione dei conigli.

2° Anno:

alimentazione degli equini;
i profili metabolici negli animali zootecnici;
industria mangimistica;
aspetti zootecnici della mungitura meccanica;
attrezzature fisse aziendali per gli allevamenti;
analisi della gestione di aziende zootecniche e programmazione lineare;
igiene degli impianti zootecnici;
organizzazione dei grandi allevamenti.

Gli allievi, al termine di ogni anno, dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie di insegnamento.

Alla fine del secondo anno dovranno inoltre superare le prove finali che consistono in un esame scritto, in un esame pratico ed in un esame orale.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento preventivamente scelto e concordato.

La scuola rilascia il diploma di specializzazione in alimentazione e genetica zootecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1977
Registro n. 116 *Istruzione, foglio n.* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1977, n. **775.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di istituzioni di diritto penale.

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di diritto urbanistico.

Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

petrografia;
fisica terrestre.

L'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che è istituito l'indirizzo inorganico-chimico-fisico. Di conseguenza, dopo gli insegnamenti del biennio propedeutico è soppressa la frase « triennio applicativo per l'indirizzo organico-biologico », ed è aggiunta la frase « il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico ».

Inoltre, il primo comma dopo il triennio applicativo è modificato nel senso che alle parole « insegnamenti fondamentali » sono aggiunte le seguenti: « comuni ai due indirizzi ».

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti:

complementi di matematica (corso speciale per chimici);
complementi di chimica (meccanismi di reazione);
chimica teorica;
spettroscopia (corso speciale per chimici);
fotochimica;
stereochimica organica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica degli eterocicli;
chimica fisica organica;
cinetica chimica;
elettrochimica organica (con esercitazioni);
cromatografia analitica e preparativa;
strutturistica chimica;
chimica applicata;
chimica nucleare;
chimica analitica clinica;
fisiologia ed igiene industriale.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti gli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

chimica agraria;
analisi chimica strumentale;
complementi di matematica (corso speciale per chimici);
chimica teorica;
chimica quantistica;
spettroscopia (corso speciale per chimici);
radiochimica;
fotochimica;
stereochimica inorganica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica fisica applicata;
chimica fisica organica;
chimica fisica dello stato solido;
cinetica chimica;
cromatografia analitica e preparativa;
chimica inorganica superiore;
chimica inorganica applicata;
esercitazioni tecniche e sintesi speciali inorganiche;
strutturistica chimica;
chimica industriale;
elettrochimica;
scienza dei metalli;

corrosione e protezione dei metalli;
siderurgia e metallurgia;
chimica applicata;
chimica nucleare;
chimica analitica clinica;
fisiologia ed igiene del lavoro industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Visto il fonogramma in data 10 maggio 1977, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il dott. Roberto Giannarelli a far parte del predetto Consiglio in sostituzione del dott. Dante Di Palma nominato consigliere di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, il dott. Roberto Giannarelli è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in sostituzione del dott. Dante Di Palma, nominato consigliere di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1977

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 30 Poste, foglio n. 86

(11073)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Crönert italiana, in Torbole Casaglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Crönert italiana di Torbole Casaglia (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Crönert italiana di Torbole Casaglia (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11440)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condi-

zione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise (Caserta), con effetto dal 9 dicembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise (Caserta), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui allo art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10960)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di tre membri effettivi della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 7078 datata 30 maggio 1977, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, dei rappresentanti effettivi signori Enzo Viselli, Marino Scappucci e Benedetto Ciammarughi, tutti dimissionari, con i signori Giancarlo Serafini, Antonio Ippolito e Leonardo Seccia;

Decreta:

I signori Giancarlo Serafini, Antonio Ippolito e Leonardo Seccia sono nominati membri effettivi, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quali rappresentanti della Confagricoltura, in sostituzione dei signori Enzo Viselli, Marino Scappucci e Benedetto Ciammarughi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11233)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Nuova Silan, in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia (Bergamo), con effetto dal 19 gennaio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna, stabilimenti di Carpi, Novi di Modena e Zingonia (Bergamo), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10956)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Società idroelettrica Liri, in Roma, stabilimento di Avezzano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 4 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società idroelettrica Liri, con sede in Roma, stabilimento di Avezzano (L'Aquila), con effetto dal 19 febbraio 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Società idroelettrica Liri, con sede in Roma, stabilimento di Avezzano (L'Aquila), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui allo art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10955)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede in Udine, approvato con proprio decreto 4 aprile 1958, e le successive modificazioni;

Viste la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito del 23 aprile 1976 nonché la delibera, in data 30 luglio 1976, del presidente del Mediocredito stesso;

D'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 aprile 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma degli articoli 3 e 9 dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MEDIOCREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Art. 3, primo comma. — Il fondo di dotazione dell'Istituto ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 5.000.000 (cinquemilioni) è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1957, n. 742, originariamente pari a L. 1.000.000.000, elevato a L. 2.500.000.000 per ulteriore apporto ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successivamente, come risulta, aumentato della quota di utile spettantegli in applicazione dell'art. 13 della medesima legge n. 623 e dell'art. 24 del presente statuto; al 31 dicembre 1975 il fondo di dotazione costituito dal conferimento dello Stato ammonta a L. 3.310.000.000;

b) dal conferimento della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, originariamente pari a L. 2.060.000.000 e successivamente, come risulta, aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione ad esso conferimento della quota di utile spettantele in applicazione dell'art. 24 del presente statuto; al 31 dicembre 1975, il fondo di dotazione costituito dal conferimento della regione Friuli-Venezia Giulia ammonta a L. 2.315.000.000;

c) dai conferimenti degli altri enti di che al precedente art. 1, pari a L. 690.000.000; gli ulteriori conferimenti di cui alla presente lettera *c*) da parte degli enti previsti all'art. 1 del presente statuto, diversi dallo Stato e dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono deliberati dall'assemblea degli enti partecipanti.

Art. 9, primo comma. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o da persone da questi ultimi delegate; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(10814)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di sardine all'olio di oliva di origine e provenienza Portogallo la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Esc. 518.760 di cui al mod. *B*-Import n. 4252715 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura in data 31 maggio 1974, valido trenta giorni;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova fra il 29 agosto 1974 ed il 23 gennaio 1976 con ritardi, quindi, da due mesi ad un anno e sette mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », Cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 26 luglio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata nonostante i ripetuti solleciti rivoltile dalla banca agente su invito dell'Ufficio italiano dei cambi, non ha esibito alcuna documentazione giustificativa dei ritardi nello sdoganamento e, anzi, non ha nemmeno provveduto ad inoltrare la prescritta istanza di liberazione della cauzione prestata a mezzo fidejussione bancaria;

Considerato che per le circostanze sopra esposte, non è dato modo di escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5% di Esc. 518.760 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(11082)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Approvazione del modello per il versamento in conto corrente postale della pena pecuniaria prevista dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni sull'accertamento delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni sull'accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1974, portante approvazione di nuovi moduli di conto corrente per procedure automatizzate;

Vista l'autorizzazione concessa dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con prot. n. DCSB/62/3763/16 del 10 marzo 1977;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello di bollettino di conto corrente postale per procedure automatizzate, per il versamento diretto della pena pecuniaria, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

CONTI CORRENTI POSTALI — **ATTESTAZIONE** di un versamento di L. — Mod. 20 - Mod. F. Imposte N. 521

Lire ...
Cognome (o ragione sociale) ...
Nome ...
Comune di domicilio fiscale ...
via ...
sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD. di ... (vers. dir.)
addì ...

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale Postale

Bollo a data — N. ... del bollettario ch 9

CONTI CORRENTI POSTALI — **RICEVUTA** di un versamento di L.

Lire ...
Cognome (o ragione sociale) ...
Nome ...
Comune di domicilio fiscale ...
via ...
sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD. di ... (vers. dir.)
addì ...

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale postale

Bollo a data

Cartellino del bollettario — numerato d'accettazione

Bollettino di L.

Lire ...
Cognome (o ragione sociale) ...
Nome ...
Com. di dom. fiscale ...
via ...
sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD. di ... (vers. dir.)
addì ...

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Uff. postale

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI — **CERTIFICATO** di accreditamento di L. — Mod. 20 - Mod. F. Imposte N. 521

Cognome (o ragione sociale) ...
Nome ...
Luogo o data di nascita (o data di costituzione) attività ...
Comune di domicilio fiscale ...
via ...
sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD. di ... (vers. dir.)
addì ...

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale postale

Bollo a data — N. ... del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. — tassa — data progress. — data progress. — numero conto — importo

Mod. ch 8-quater AUT cod.

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

\> < 16<

(cm 33 doppia fascia color giallo)

---

8 **DISTINTA DI VERSAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA (Art. 55, 3° comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600)**

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

● CODICE CONTRIBUENTE — COD. CONTR.

CODICE FISCALE

Cod. 1088 - L. ...
» 1089 - » ...
» 2188 - » ...
» 2189 - » ...

Data del verbale ...

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico *del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.*

---

8 **DISTINTA DI VERSAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA (Art. 55, 3° comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600)**

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

● CODICE CONTRIBUENTE — COD. CONTR.

CODICE FISCALE

Cod. 1088 - L. ...
» 1089 - » ...
» 2188 - » ...
» 2189 - » ...

Data del verbale ...

segue sanzioni

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice **1088** — Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (IRPEF) Ufficio imposte.

» **1089** — Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (IRPEF) Guardia di Finanza.

» **2188** — Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (IRPEG) Ufficio Imposte.

» **2189** — Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (IRPEG) Guardia di Finanza.

Aut. Min. PP.TT. n. 0C5B/82/3103/16 del 10/3/77

8 **DISTINTA DI VERSAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA (Art. 55, 3° comma, D.P.R. 29-9-1973, n. 600)**

CAUSALE obbligatoria del versamento:
BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

● CODICE CONTRIBUENTE — COD. CONTR.

CODICE FISCALE

Cod. 1088 - L. ...
» 1089 - » ...
» 2188 - » ...
» 2189 - » ...

Data del verbale ...

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

(11138)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

Determinazione del tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi nel settore laterizi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti i criteri e le modalità per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi;

Vista la tabella, allegata al decreto ministeriale 19 marzo 1945, la quale ha stabilito le misure del tasso supplementare stesso;

Visto l'art. 194 del citato testo unico, il quale prevede che alla copertura dei maggiori oneri derivanti allo I.N.A.I.L. per la gestione industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del testo unico medesimo si provveda, fino a che non sarà emanata ed entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri la copertura degli oneri citati, con un'addizionale sui premi in misura non superiore al 20 per cento;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che prevede — per gli anni 1976, 1977 e 1978 — il raddoppio delle misure del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, al fine della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge stessa nonché del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1970 che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1971, un tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi, nelle aziende produttrici di laterizi, nella misura unica del 5 per mille;

Vista la deliberazione adottata in data 12 luglio 1977 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la quale viene proposta la misura del 7,50 per mille, comprensiva dell'addizionale prevista dall'art. 194 del citato testo unico nonché del raddoppio del premio silicosi e asbestosi previsto dall'art. 10 della sopra richiamata legge n. 780 del 1975;

Ritenuta la necessità di adottare il suddetto tasso del 7,50 per mille;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976, e fino a quando non entrerà in vigore la nuova tariffa dei premi prevista dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, per le lavorazioni classificate alla voce 7342 (laterizi comuni e speciali, a mano e a macchina) della tariffa approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1971, il tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi è fissato nella misura unica del 7,50 per mille.

Detta misura è comprensiva dell'addizionale prevista dall'art. 194 del testo unico del 1965, n. 1124, e del raddoppio del premio stabilito dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780.

Roma, addì 7 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(11232)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2223/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2224/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2225/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica della Bolivia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2226/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2227/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica araba dello Yemen a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2228/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Guinea Bissau a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2229/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica di Guinea a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2230/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, che completa l'allegato del regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa.

Regolamento (CEE) n. 2231/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, ecc., della voce doganale 44.13, originario della Malesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamnto (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2232/77 della commissione, del 6 ottobre 1977, che fissa i valori medi forfettari applicabili per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere durante i periodi iniziali della campagna d'importazione 1977-1978.

Regolamento (CEE) n. 2233/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2234/77 della commissione, del 7 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 257 *dell'*8 *ottobre* 1977.

(87/C)

Regolamento (CEE) n. 2235/77 della commissione, del 10 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione appplicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2236/77 della commissione, del 10 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 258 *dell'*11 *ottobre* 1977

(88/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino » ha espressso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «« Fiano di Avellino » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Fiano di Avellino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Fiano.

Possono concorrere alla produzione del vino « Fiano di Avellino » anche le uve provenienti dai vitigni Greco, Coda di Volpe bianca e Trebbiano toscano presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del « Fiano di Avellino » debbono essere prodotte nella zona dell'avellinese più idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Fiano di Avellino » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei unitamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Fiano di Avellino » non deve essere superiore a q.li 100 di uva per ettaro in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopraindicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Fiano di Avellino » una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Avellino.

Art. 6.

Il vino « Fiano di Avellino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'indicazione della denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino » può essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica « Apianum » Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « classico », « riserva » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie succesive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1973, n. 930, i vigneti con vitigni a frutto bianco « autorizzati » per la provincia di Avellino, purchè la presenza dei vitigni diversi dal Fiano non superi comunque il 15 % del totale delle viti presenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(10859)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Motta di Livenza

Con decreto 7 gennaio 1977, n. 2056, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato demaniale in comune di Motta di Livenza (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio XV mappale 65 della superficie di Ha 0.04.00 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11312)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sasso Marconi

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1563, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del rio Paganino Maggiore in comune di Sasso Marconi (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 88 mappale 159 della superficie di mq 208 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 giugno 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione 27 marzo 1974 dell'intendenza di finanza di Bologna di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11315)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 24 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	879,80	879,80	879,70	879,80	879,75	—	879,70	879,80	879,80	879,80
Dollaro canadese	795,20	795,20	795,50	795,20	795,25	—	795,10	795,20	795,20	795,20
Franco svizzero	393,78	393,78	393,20	393,78	393,25	—	393,22	393,78	393,78	393,78
Corona danese	144,79	144,79	144,80	144,79	144,75	—	144,80	144,79	144,79	144,80
Corona norvegese	161,23	161,23	161,25	161,23	161,20	—	161,16	161,23	161,23	161,23
Corona svedese	184,13	184,13	184 —	184,13	180,60	—	184,03	184,13	184,13	184,15
Fiorino olandese	362,70	362,70	362,50	362,70	362,35	—	362,45	362,70	362,70	362,70
Franco belga	24,966	24,966	24,9750	24,966	24,96	—	24,955	24,966	24,966	24,95
Franco francese	181,985	181,985	181,80	181,985	181,90	—	181,87	181,985	181,985	181,98
Lira sterlina	1560,50	1560,50	1560,50	1560,50	1560,10	—	1560,25	1560,50	1560,50	1560,50
Marco germanico	389,60	389,60	389,30	389,60	389,25	—	389,47	389,60	389,60	389,60
Scellino austriaco	54,64	54,64	54,55	54,64	54,57	—	54,66	54,64	54,64	54,65
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,70	21,80	21,72	—	21,73	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,521	10,521	10,53	10,521	10,51	—	10,522	10,521	10,521	10,52
Yen giapponese	3,497	3,497	3,4950	3,497	3,491	—	3,494	3,497	3,497	3,49

Media dei titoli del 24 ottobre 1977

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	78,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,275
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,625
» 6 % » » 1970-85	74,200
» 6 % » » 1971-86	74,450
» 6 % » » 1972-87	76,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,550
» 9 % » » 1976-91	79,550
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,725
» poliennali 7 % 1978	97,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,150
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,925
» » 9 % 1980	91,225
» » 10 % 1981	91,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	879,75
Dollaro canadese	795,15
Franco svizzero	393,50
Corona danese	144,795
Corona norvegese	161,195
Corona svedese	184,08
Fiorino olandese	362,575
Franco belga	24,96
Franco francese	181,927
Lira sterlina	1560,375
Marco germanico	389,535
Scellino austriaco	54,65
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	10,521
Yen giapponese	3,495

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 6, del 29 settembre 1977, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.84)

Scadenza 24 marzo 1978 - Bando di concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Didattica della matematica.

(*Bando n.* 201.1.85)

Scadenza 24 marzo 1978 - Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.86)

Scadenza 24 marzo 1978 - Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 201.1.87)

Scadenza 24 marzo 1978 - Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche - Geometria e algebra.

(*Bando n.* 209.1.27)

Scadenza 27 febbraio 1978 - Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 215.10)

Scadenza 28 novembre 1977 - Bando di concorso a sessanta borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla N.A.T.O. per il 1976-77.

Comunicato (*Bando n.* 217.10)

Scadenza 3 dicembre 1977 - Nato Senior Fellowships Scheme - Nato Visiting professorships scheme 1976-77.

(11423)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Gianani Giovanni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, che si terrà a Roma il giorno 26 maggio 1977, in sostituzione del dott. Gianani Giovanni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 86

(11219)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Ancona Nicola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Del Bello Nicola, primario presso l'ospedale « A. Maresca » di Torre del Greco (Napoli), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, che si terrà a Roma il giorno 26 maggio 1977, in sostituzione del prof. Ancona Nicola, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 83

(11220)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che la dott.ssa Pitidis Magda ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Camera Anna Paola, direttore di divisione aggiunto del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, che si terrà a Roma il giorno 26 maggio 1977, in sostituzione della dott.ssa Pitidis Magda, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: Dal Falco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1977
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 248

(11221)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di uditore giudiziario militare

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di uditore giudiziario militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 24 settembre 1977, avranno luogo nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1978 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, anziché nei giorni 23, 24 e 25 febbraio 1978.

(11471)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974 bandito con precedente decreto n. 426 prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Gnudi Enrico, vincitore della condotta medica unica del comune di Anzola dell'Emilia, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. De Grossi Guido ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La condotta medica unica del comune di Anzola dell'Emilia è assegnata al dott. De Grossi Guido.

Bologna, addì 10 ottobre 1977

Il medico provinciale: Battiati

(11256)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(11377)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del pronto soccorso;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio personale, dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(11378)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(11375)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(11383)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(11374)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro e Urbino).

(11379)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(11376)

OSPEDALE « DELMATI » DI S. ANGELO LODIGIANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(11373)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(11382)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lavagna (Genova).

(11381)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale (*a tempo pieno*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(11380)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente ostetrico addetto alla divisione « Calauti »;

due posti di assistente ostetrico addetto alla divisione « Pentimalli »;

tre posti di assistente pediatra;

un posto di assistente otoiatra;

un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente chirurgo per l'emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(11408)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(11411)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(11413)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(11409)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapie intensive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(11412)

CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(11410)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. 48.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 488 del 24 maggio 1977, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1976, n. 18, per prelevamento di lire 15 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 488 del 24 maggio 1977, relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 3120 della spesa) per l'anno finanziario 1976 e all'iscrizione di pari importo al cap. 396 di nuova istituzione denominato: « Indennizzi agli inquilini e spese varie per il rilascio di beni immobili di proprietà regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1977 (atto n. 583) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. 49.

Attività promozionale e pubblicitaria turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a svolgere attività promozionale e pubblicitaria diretta all'incremento dei flussi turistici in Umbria.

Art. 2.

Tale attività è svolta sulla base di un programma tecnico finanziario, redatto dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, da attuarsi direttamente e/o per il tramite di enti ed aziende, agenzie e organizzazioni di viaggi e turismo, associazioni sindacali democratiche per il tempo libero, cooperative e consorzi, costituiti a livello regionale tra operatori turistici, per la promozione, la pubblicità e la gestione dell'offerta turistica.

L'attività promozionale turistica all'estero è svolta ai sensi del quarto comma dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'anno 1977 con imputazione al cap. 2821 di nuova istituzione, denominato « Attività promozionale e pubblicitaria turistica ».

Agli oneri suddetti viene fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 2820 del bilancio di previsione per l'anno 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 maggio 1977 (atto n. 520) e in data 26 luglio 1977 (atto n. 593) ed è stata vistata dal commisario del Governo il 20 agosto 1977.

(10894)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1977, n. 50.

Disciplina per le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti od istituzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 7 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Regione nell'anno successivo, e in base a leggi, regolamenti e convenzioni, per incarichi di qualunque tipo presso enti ed istituti pubblici e privati, nonchè in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, e le relative date di scadenza.

L'elenco dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi di cui al precedente comma;

b) le norme legislative e regolamentari e le convenzioni che prevedono, tra l'altro, le condizioni per le candidature all'incarico;

c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina o designazione;

d) i compensi previsti a qualsiasi titolo, nel corso di un anno, per ogni incarico da parte della Regione o degli enti, istituti ed organismi interessati, secondo quanto dichiarato da questi all'ufficio di presidenza;

e) i nominativi delle persone in carica alla scadenza.

Qualora, nel corso dell'anno successivo occorresse procedere a nomine e designazioni che non sia stato possibile rendere pubbliche nel termine di cui al primo comma, l'ufficio di presidenza provvederà alla tempestiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Analoga procedura verrà seguita qualora si rendesse necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art. 2.

I consiglieri regionali, i gruppi consiliari, la giunta regionale, possono presentare proposte di candidature all'ufficio di presidenza del consiglio regionale almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del mandato.

Art. 3.

Il proponente o i proponenti, specificando i motivi che giustificano la scelta ed in specie le capacità professionali del candidato in rapporto ad ogni incarico, dovranno presentare una relazione contenente almeno i seguenti elementi:

1) dati anagrafici completi e residenza;
2) titolo di studio;
3) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente.

Art. 4.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale si riunisce entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle proposte e, esaminate le indicazioni, sentiti eventualmente i proponenti, constata la regolare presentazione delle candidature e ne informa i consiglieri regionali con una relazione.

Art. 5.

I candidati sono invitati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro 24 ore dalla convocazione dell'organo che deve procedere alla nomina, a produrre, unitamente alla dichiarazione di disponibilità alla accettazione anche una dichiarazione che precisi:

a) l'esistenza o meno di conflitti di interessi con gli incarichi per i quali è proposta la candidatura;
b) l'esistenza o meno di sanzioni di natura penale, civile ed amministrativa di qualunque natura, nonchè di carichi pendenti, e di non aver liti pendenti con enti pubblici od istituti per i quali è avanzata la candidatura;
c) la presentazione, se dovuta, della denuncia annuale dei redditi con indicazione del totale del reddito tassabile;
d) la conferma, con eventuali rettifiche, della veridicità dei dati indicati nella relazione presentata dal proponente o dai proponenti la candidatura.

La non veridicità dei dati rende improcedibile la candidatura e comporta, nel caso venga accertata successivamente alla delibera di nomina, la revoca immediata dell'incarico e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del provvedimento con le motivazioni per le quali è disposto.

Art. 6.

L'organo competente procede alla nomina, decorsi quindici giorni dall'invio della relazione ai consiglieri.

Art. 7.

Gli incarichi presso gli enti, istituti ed organismi di cui al primo comma del precedente art. 1 non sono cumulabili, salvo il caso dei sindaci revisori per i quali sia richiesta l'iscrizione all'albo.

Art. 8.

Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, qualora ne vengano richieste, anche da un singolo consigliere, un resoconto annuale della attività svolta.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni di competenza regionale, esclusi i casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed i casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale.

Art. 10.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 11.

Presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale è anche istituito un albo di esperti da cui trarre i componenti di commissioni di concorso.

Hanno facoltà di proposta dei nominativi gli stessi soggetti di cui all'art. 2.

Per l'iscrizione nell'albo di esperti valgono modalità e procedure previste dalla presente legge per i candidati agli incarichi presso enti o istituti pubblici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1977 (atto n. 582) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. 51.

Ente di sviluppo nell'Umbria. Mutuo di L. 5.003.718.164 per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione relativi agli esercizi 1976 e precedenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 7 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare gli ulteriori fabbisogni dell'Ente di sviluppo nell'Umbria per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, l'ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di L. 5.003.718.164 da ammortizzare in un periodo massimo di anni 25.

Art. 2.

Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente art. 1, è disposto, a favore dello Ente di sviluppo nell'Umbria, un contributo in annualità costanti di L. 781.028.420 per gli anni dal 1978 al 2002 compreso.

Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all'istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata.

E' fatto obbligo all'ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei disavanzi.

Art. 3.

Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di sviluppo con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o con enti o istituti di credito.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con la quota regionale del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 356, con imputazione ai bilanci regionali dal 1978 al 2002 cap. 725 di nuova istituzione denominato: « Contributo annuo all'Ente di sviluppo per il ripianamento dei disavanzi finanziari per gli esercizi dal 1974 al 1976 ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 agosto 1977

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1977 (atto n. 599) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1977, n. 52.
Finanziamento regionale per il completamento di opere già di competenza statale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 7 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finanziamento di opere pubbliche

Per il completamento di opere già di competenza statale di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ad integrazione dei fondi assegnati dallo Stato, è disposta la spesa di lire 2 000 milioni a carico del bilancio regionale, che la giunta regionale è autorizzata ad utilizzare per le stesse finalità previste dalle norme medesime.

Art. 2.
Norme finanziarie

La spesa di cui al precedente art. 1 sarà imputata al capitolo 4395 « Completamento di spese già di competenza statale » del bilancio del corrente esercizio finanziario e ad essa si farà fronte:

quanto a L. 488.305.000 con le disponibilità esistenti nel cap. 4395;

quanto a L. 1.511.695.000 mediante il netto ricavo di un mutuo passivo che la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario, da estinguere in massimo trenta anni e con un onere complessivo di ammortamento non superiore ad annue L. 255.000.000.

L'onere predetto farà carico al bilancio regionale dall'esercizio 1978 all'esercizio 2007, con imputazione al cap. 4710 denominato « Rate di ammortamento di mutui passivi » e ad esso si farà fronte con il previsto incremento delle entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 agosto 1977

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 luglio 1977 (atto n. 601) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1977, n. 53.
Istituzione del fondo regionale trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 7 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'attuazione del fondo nazionale trasporti, la regione Umbria istituisce un fondo regionale dei trasporti, per contribuire alle spese di gestione e di esercizio delle aziende di trasporto extra-urbano.

Art. 2.
Ritocchi tariffari

Allo scopo di perseguire un miglior rapporto tra ricavi e costi di esercizio delle autolinee, la giunta regionale presenterà al consiglio, entro il 30 settembre del 1977, una proposta concernente la revisione delle tariffe, sulla base di un piano di contenimento del deficit, che non superi l'importo complessivo di L. 6.000.000.000 per l'anno 1977, elaborato dalle aziende di trasporto extra-urbano, beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei servizi.

Art. 3.

Sono destinatari dei contributi:

a) le aziende provincializzate e consortili;

b) le aziende costituite sotto forma di società per azioni, in cui l'ente locale rivesta la posizione di azionista unico o di maggioranza.

Art. 4.

I contributi sono assegnati dalla giunta regionale sulla base degli autobus/km effettivamente percorsi sulle autolinee extraurbane di concessione regionale durante il 1976.

Per le autolinee di concessione ministeriale, i contributi sono concessi limitatamente alle percorrenze nel territorio regionale.

Art. 5.

L'ammontare dei contributi regionali è stabilito per l'anno 1977 nell'importo complessivo di L. 2.500.000.000, di cui lire 750 000 000 sono assegnate a favore delle aziende concessionarie sub *b*) del precedente art 3 nella seguente misura, tenuto conto dei coefficienti di esercizio, dei viaggiatori trasportati, nonchè di quanto già ad esse erogato da parte degli enti locali:

L 150.000 000 a favore della S.A.S.P.;

L. 430 000 000 a favore dell'A.S.P.;

L 170.000 000 a favore della Società spoletina impresa trasporti.

Art 6.

In deroga a quanto disposto dalla legge n 36 del 22 ottobre 1973 all'art 10, primo comma, la spesa per l'anno 1977 è determinata in L 1.550.000.000.

I contributi ai comuni destinatari saranno attribuiti, in deroga al disposto dell'art. 7 della stessa legge, come dal prospetto allegato alla presente legge.

Art. 7.

A modifica di quanto stabilito all'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1977, n 9, circa i limiti di impegno e le annualità da iscrivere in bilancio per la concessione di contributi in annualità costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, il limite di impegno per l'anno 1977 è stabilito in lire 250 milioni ed è altresì autorizzato il limite di impegno di lire 400 milioni, per l'anno 1978.

In conseguenza ed in correlazione a quanto disposto al comma precedente, le annualità da iscrivere in bilancio sono così stabilite:

lire 50 milioni per l'esercizio 1975;
lire 100 milioni per l'esercizio 1976;
lire 350 milioni per l'esercizio 1977;
lire 750 milioni per gli esercizi dal 1978 al 2009;
lire 700 milioni per l'esercizio 2010;
lire 650 milioni per l'esercizio 2011;
lire 400 milioni per l'esercizio 2012.

Art. 8.

La lettera *l*) dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, concernente interventi a favore dell'agricoltura, è così modificata:

« lettera *l*) contributi in conto interessi sui mutui ventennali per il miglioramento delle strutture aziendali:

limite per l'anno 1977, L. 160.000.000
limite per l'anno 1978, L. 240.000.000 ».

Conseguentemente i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 18 del 1977, sono così sostituiti:

« L'onere per gli interventi di cui alle lettere *e*), *f*), *l*), dello stesso art. 1 è stabilito in L. 390.000.000 per l'anno 1977, in lire 630.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, in lire 400.000.000 per gli anni dal 1982 al 1997 e in L. 240.000.000 per l'anno 1998. Negli stessi importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi.

Le annualità di L. 160.000.000 e quella di L. 240.000.000 a carico dei bilanci degli esercizi, rispettivamente, 1977 e 1978, e relative ai contributi sui mutui ventennali, sono destinate al pagamento del concorso negli interessi di preammortamento dei mutui medesimi.

Gli oneri di cui al precedente secondo comma saranno imputati al cap. 3480 denominato "Contributi della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, del bilancio dell'esercizio 1977 e di quelli successivi" ».

Art. 9.

Le rate di ammortamento dei mutui autorizzati con le leggi regionali:

n 32 del 2 maggio 1974;

n. 58 del 14 novembre 1974;

n. 25 del 28 aprile 1975,

sono riconosciute non necessarie per l'anno 1977 e pertanto si dispone il loro utilizzo, unitamente a parte delle economie realizzate in sede di stipula del mutuo autorizzato con legge regionale n. 23 del 12 maggio 1976, per integrare le maggiori occorrenze finanziarie previste dalla presente legge, nonchè la loro iscrizione nel bilancio dell'esercizio successivo a quello finale indicato nelle rispettive leggi di autorizzazione di spesa, come modificate dalla legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9.

Art. 10.

L'onere di cui al precedente art. 5 sarà imputato al capitolo 4496 di nuova istituzione denominato: « Contributi regionali concernenti il fondo regionale trasporti pubblici » del bilancio del corrente esercizio finanziario e ad esso si farà fronte con le disponibilità risultanti dalle seguenti variazioni di bilancio:

Parte I - Entrate

In aumento:

Cap. 330. — Rimborsi e contributi, proventi diversi . . . . L.	114.000.000
Cap. 550. — Proventi delle cave e delle sorgenti termali e minerali (legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10) . . . . . . »	76.000.000
Totale . . . L.	190.000.000

Parte II - Uscite

In aumento:

Cap. 4496. — Contributo regionale al Fondo regionale per i trasporti pubblici . . . . . L.	2.500.000.000

In diminuzione:

Cap. 3110. — Fondo spese obbligatorie . . L.	43.053.107
Cap. 3130. — Fondo per provvedimenti legislativi in corso . . . . » (n. 6 L. 150.000.000; n. 8 L. 50.000.000)	200.000.000
Cap. 830. — Somma corrispondente al provento della soprattassa sulle licenze di pesca, ecc. . . . . »	8.000.000
Cap. 860. — Somma corrispondente al provento complessivo delle soprattasse venatorie, ecc. . . . . »	84.000.000
Cap. 3480. — Contributi della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui di cui allo art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38 (legge regionale n. 18/1977) . . . . . »	240.000.000
Cap. 3810. — Contributi in annualità costanti trentacinquennali del 5 per cento sulla spesa per le opere di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 . . . L.	400.000.000
Cap. 4430. — Assistenza scolastica nelle scuole dell'obbligo, ecc. . . . . »	750.000.000
Cap. 4680. — Fondo per provvedimenti legislativi in corso . . . . » (n. 15 L. 150.000.000; n. 16 L. 25.000.000)	175.000.000
Cap. 4710. — Rate di ammortamento di mutui passivi . . . . »	409.946.893
L.	2.310.000.000

Riepilogo:

Maggiori uscite . . . . L.	2.500.000.000
Maggiori entrate . . . . L.	190.000.000
Minori uscite . . . . »	2.310.000.000
Totale . . . L.	2.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° settembre 1977

Il vice presidente: Tomassini

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *luglio* 1977 (*atto n.* 603) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *agosto* 1977.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1977, n. 54.

Organizzazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria, per la procreazione responsabile, la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 7 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

I comuni, consorziati ai sensi della legge 14 novembre 1974, n. 57, predispongono, nel quadro del piano comprensoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, un programma unitario di interventi al fine di garantire l'assistenza per la procreazione responsabile, la gestazione, il parto, l'infanzia e l'età evolutiva.

In tale programma sono previste anche misure specifiche per la formazione degli operatori, la promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione, l'educazione sessuale, la consulenza per la patologia dei rapporti sessuali, nonchè la raccolta, la elaborazione e la pubblicizzazione dei dati riguardanti l'attività dei servizi socio-sanitari.

Rientrano nelle finalità della legge l'assistenza e la consulenza all'individuo, alla coppia e al nucleo familiare, per la soluzione di problemi di carattere relazionale.

Art. 2.

Integrazioni con le leggi regionali e statali

I programmi comprensoriali di intervento ricomprendono tutte le misure assistenziali previste dalle leggi della Regione e dello Stato che a qualunque titolo dispongano provvidenze in direzione della procreazione responsabile, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva.

Art. 3.

Principi per l'attuazione dei programmi

I principi ai quali dovranno essere uniformate le attività dei servizi socio-sanitari dell'U.L.S.S.S. (Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali) per la realizzazione degli obiettivi della presente legge sono:

preminenza del momento preventivo;

salvaguardia del diritto di tutti ad uno sviluppo psicofisico normale, che eviti in particolare situazioni di emarginazione;

gratuità dell'accesso alle prestazioni;

utilizzazione di tutti i presidi esistenti e di tutto il personale in servizio nelle strutture socio-sanitarie;

decentramento delle attività nei servizi dei distretti di base sia ambulatoriali che domiciliari;

coordinamento con tutte le strutture socio-sanitarie e scolastiche presenti nel territorio;

gestione e controllo sociali di dette strutture da parte della popolazione.

Art. 4.

Procreazione responsabile - Obiettivi

Ai fini della procreazione responsabile devono essere assicurate in maniera coordinata le seguenti prestazioni:

assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabili, per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

educazione socio-sanitaria per un responsabile atteggiamento nei riguardi della procreazione, anche ai fini del controllo delle nascite;

consultazione prematrimoniale con eventuale accertamento del patrimonio genetico;

consulenza sull'uso di contraccettivi;

somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla persona o dalla coppia in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche.

Art. 5.

Procreazione responsabile - Servizi

Le prestazioni previste nel precedente art. 4 sono espletate da personale idoneo in consultori situati all'interno degli ambulatori di distretto, tenendo conto anche dei principi della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la disponibilità di idonee strutture plurispecialistiche nelle quali siano ricomprese le figure professionali indicate dall'art. 3 della citata legge n. 405, la giunta regionale promuove la stipula di una convenzione tra i consorzi socio-sanitari, le amministrazioni provinciali, gli enti ospedalieri e altri enti ed istituti pubblici, onde affrontare situazioni di carattere relazionale con particolare riguardo alla problematica sessuale dell'individuo, della coppia e della famiglia, anche in riferimento ai problemi della sterilità.

L'accesso dei cittadini a tutte le prestazioni previste nel precedente articolo avviene attraverso gli ambulatori di distretto.

Art. 6.

Gestazione - Obiettivi e prestazioni

Ai fini dell'assistenza alla gravidanza sono assicurate in maniera coordinate le seguenti prestazioni:

promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione relativamente a tutti i problemi connessi con l'assistenza alla gravidanza;

indagini socio-sanitarie ai fini del controllo delle nocività dell'ambiente domestico e di lavoro;

assistenza sanitaria generica e specialistica per le gravidanze, ivi compresa l'assistenza dietologica;

esami periodici dello stato di salute delle gestanti per il controllo sull'andamento della gravidanza normale e per lo accertamento tempestivo di eventuali evoluzioni patologiche;

prestazioni socio-assistenziali mirate sotto forma di servizi sociali ed eventualmente di erogazioni monetarie, per far fronte ai bisogni acuti;

assistenza specialistica alle gestanti a medio ed alto rischio (ivi comprese le cure farmacologiche) nonchè gli interventi per l'eventuale interruzione della gravidanza nei casi consentiti dalle leggi.

Art. 7.

Gestazione - Servizi

Le prestazioni socio-assistenziali elencate al precedente articolo 6, sono svolte mediante le strutture e i servizi socio-sanitari presenti nell'ambito territoriale del consorzio e rientrano di norma nel quadro dell'assistenza domiciliare e ambulatoriale di distretto, esclusa l'assistenza specialistica per le gravidanze a medio ed alto rischio per le quali siano richieste prestazioni ospedaliere di secondo livello sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

Art. 8.

Assistenza al parto e all'età neonatale - Obiettivi e prestazioni

Ai fini dell'assistenza al parto e all'età neonatale, i servizi socio-sanitari devono assicurare prestazioni ospedaliere che garantiscano a tutte le gestanti e a tutti i neonati, un'assistenza qualificata.

In particolare tali prestazioni consistono:

nell'assistenza intensiva alla fase del parto, sia nei confronti della gestante che nei confronti del neonato;

nell'assistenza neonatale in ambiente ospedaliero;

nella determinazione precoce di rischi potenziali ed attuali per l'integrità psico-fisica della donna e del neonato.

Art. 9.

Parto ed età neonatale - Servizi

L'assistenza alle gestanti con gravidanza normale o a basso rischio è erogata presso tutti gli ospedali che dispongono di reparti di ostetricia.

L'assistenza intensiva alle gestanti con gravidanza a medio ed alto rischio è erogata presso gli ospedali che svolgono funzioni di ostetricia di secondo livello.

Il piano regionale per i servizi socio-sanitari individua gli ospedali per le funzioni di base e per quelle di secondo livello.

In attesa dell'adozione del piano regionale, la giunta regionale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal consiglio regionale e sentita la competente commissione consiliare adotta le determinazioni di cui al comma precedente e provvede alla individuazione degli ospedali di base che fanno capo ai singoli ospedali di secondo livello per le necessità emergenti durante l'assistenza alla gravidanza a rischio o nei parti ad evoluzione patologica.

Spetta alla direzione sanitaria dell'ospedale abilitato a funzioni di secondo livello organizzare i collegamenti funzionali con gli ospedali di base per far fronte alle necessità di pronto intervento nei casi previsti al precedente comma.

Art. 10.

Età evolutiva - Obiettivi e prestazioni

Ai fini dell'assistenza all'età evolutiva devono essere realizzate attività promozionali e prestazioni coordinate di natura socio-assistenziale e sanitaria per assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico dell'individuo nella sua realtà familiare, scolastica e lavorativa, garantendo in particolare:

promozione ed educazione socio-sanitaria sui problemi dell'accrescimento e dello sviluppo, con particolare riguardo per i rapporti tra il minore, la sua famiglia e l'ambiente;

controlli periodici sulla salute nell'età dello sviluppo, specie per la prevenzione delle situazioni invalidanti, delle malattie infettive dell'infanzia e delle carenze alimentari;

interventi sull'ambiente per il controllo delle nocività;

interventi per la prevenzione delle situazioni che possono dar luogo a disadattamento, anche in collaborazione con gli uffici giudiziari;

cure mediche ed altri interventi anche ai fini della riabilitazione dei danni fisici e sensoriali;

assistenza socio-sanitaria presso gli asili-nido e le scuole materne, tutela della salute nelle scuole e nell'età scolare;

assistenza ai minori nei casi in cui il nucleo familiare non esista o sia inadeguato, mediante misure che reintegrino il nucleo familiare o rimuovano gli ostacoli per l'affidamento e l'adozione;

vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private educativo-assistenziali, sulle attività di tempo libero e sui soggiorni di vacanza;

vigilanza sul lavoro minorile, per quanto di competenza della Regione e degli enti locali;

lotta contro le tossico-dipendenze.

Art. 11.

Età evolutiva - Servizi

Le prestazioni previste nel precedente articolo sono realizzate nei servizi dei distretti di base, negli ambulatori specialistici, nei servizi generali di vigilanza ambientale, di profilassi delle malattie infettive, nonchè mediante specifici servizi di medicina scolastica, di igiene mentale, di medicina sportiva ed altre strutture di carattere socio-assistenziale.

Tutti i servizi previsti al primo comma attuano l'integrazione della loro attività nell'ambito dei distretti di base.

Art. 12.

Formazione degli operatori

La prestazione del servizio dovrà essere garantita attraverso il reperimento di idoneo personale con particolare riferimento alla assistenza medico-psicopedagogica.

La formazione degli operatori si attua mediante:

corsi a ciclo breve, obbligatori per gli operatori addetti ai servizi specificamente interessati alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge;

iniziative di aggiornamento e di sensibilizzazione rivolte al complesso degli operatori socio-sanitari.

Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle competenze statali nel settore dell'istruzione universitaria e nel settore delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie.

Art. 13.

Promozione sociale ed educazione sanitaria e sessuale

La promozione sociale e l'educazione sanitaria e sessuale della popolazione si attuano mediante:

interventi di educazione sanitaria rivolti alla popolazione per promuovere la consapevolezza del diritto di usufruire dei servizi socio-sanitari previsti dalla presente legge;

iniziative specifiche di informazione ed educazione sanitaria, con particolare riguardo all'educazione sessuale e alle problematiche relazionali nelle scuole, nelle caserme, nelle carceri, e nelle altre collettività sia minorili che dell'età adulta, d'intesa con le rispettive autorità responsabili e con il concorso degli organismi partecipativi di base.

Le iniziative di cui all'articolo precedente e al primo comma sono previste nei programmi comprensoriali per la formazione continua degli operatori e l'educazione sanitaria della popolazione.

Art. 14.

Intese con istituzioni culturali e scientifiche

Al fine di garantire l'attuazione degli articoli 12 e 13 della presente legge, i centri di formazione previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, si avvarranno della assistenza tecnica di istituzioni culturali e scientifiche. La giunta regionale promuove le necessarie convenzioni.

Art. 15.

Servizi di informazione socio-sanitaria

La giunta regionale, avvalendosi anche del CRUED e fatte salve le competenze dell'ISTAT, coordina nell'ambito di un servizio informativo socio-sanitario globale, le iniziative per la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dall'attività dei servizi, le indagini epidemiologiche, le analisi e le statistiche sanitarie, ed ogni altra iniziativa necessaria per valutare l'efficacia dei servizi, nonchè per fornire alla popolazione ed ai servizi tutte le informazioni ricavabili dall'attività di cui sopra.

In particolare la giunta coordina l'adozione in tutto l'ambito regionale di modelli unici di schede di rilevazione, anche ai fini della predisposizione di un libretto sanitario individuale che garantisca la segretezza dell'informazione.

Art. 16.

Dipartimenti territoriali

Al fine di realizzare l'integrazione delle misure sanitarie e sociali rivolte alla singola persona, ogni consorzio socio-sanitario delibera la costituzione di uno o più dipartimenti territoriali per l'assistenza materno-infantile, avendo cura che ne facciano parte gli operatori sanitari e sociali che svolgono un ruolo nella assistenza stessa, alle dipendenze dei comuni, degli ospedali e delle altre istituzioni sanitarie e assistenziali operanti nel comprensorio.

Le deliberazioni di cui al comma precedente prevedono le modalità per garantire il coordinamento dell'attività dipartimentale e il raccordo organizzativo tra i dipartimenti e la direzione dell'unità locale socio-sanitaria, anche sotto il profilo delle responsabilità tecniche dei singoli operatori.

Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla presente legge, la giunta regionale può autorizzare il comando di personale ospedaliero presso i consorzi socio-sanitari o presso i comuni che gestiscono i programmi stessi, specificando nel provvedimento le modalità per l'attribuzione dei relativi oneri finanziari.

Art. 17.

Dipartimenti ospedalieri

Ai sensi dell'art. 55 della legge n. 148/1975 tutti gli ospedali che svolgono funzioni di ostetricia devono realizzare un complesso dipartimentale tra i servizi, le sezioni e le divisioni dell'ospedale, occorrenti per un'assistenza sanitaria a carattere intensivo alla fase del parto e neonatale.

Ogni dipartimento ospedaliero ha un coordinatore, nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero in conformità ai criteri previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e all'art. 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tenuto anche conto degli orientamenti formulati ai sensi del citato art. 55, terzo comma.

Il coordinatore del dipartimento dispone le misure necessarie per garantire la continuità delle misure di assistenza intensiva in favore della gestante e del neonato.

Compete al responsabile del dipartimento dell'ospedale abilitato a funzioni di ostetricia di base adottare le decisioni in merito all'assistenza nei casi in cui la gestazione presenti rischi di evoluzione patologica, nonchè quelle per assicurare, quando occorra, il trasporto d'urgenza verso l'ospedale di secondo livello. In sua assenza deve essere prevista la surroga con un altro operatore del dipartimento.

Art. 18.

Gratuità del servizio e competenza dell'onere

L'accesso alle prestazioni fornite dai servizi previsti nella presente legge è gratuito per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri o apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano.

Gli enti pubblici che gestiscono servizi sanitari sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste nell'ambito dei programmi, senza che ciò costituisca un onere di spesa a carico del richiedente. In particolare, l'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici e di ogni altro mezzo contraccettivo è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria, o della Regione nel caso di cittadini sprovvisti di altra forma di assistenza farmaceutica.

Per gli utenti non aventi titolo all'assistenza a carico dei rispettivi enti di assistenza sanitaria, gli oneri relativi vengono a gravare sulla Regione ai sensi della legge statale 29 luglio 1975, n. 405.

Quando particolari esigenze lo richiedano, la somministrazione dei farmaci e dei mezzi di cui sopra può essere fatta direttamente presso gli ambulatori del consorzio.

Gli enti ospedalieri provvedono ad acquistare, per conto dei servizi consultoriali, prodotti farmaceutici e mezzi contraccettivi sulla base dell'art. 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 19.

Gestione sociale

I consorzi socio-sanitari assicurano nelle forme più idonee la gestione sociale dei servizi previsti dalla presente legge, da parte dei cittadini e in particolare delle donne come articolazione specifica della più generale partecipazione popolare a livello di distretto, secondo quanto previsto nella legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Art. 20.

Le funzioni di vigilanza e di controllo, previste dall'art. 4, punto 4 e art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, degli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del regio decreto 15 apri-

le 1926, n. 718 e dell'art. 4, lettera *e*), della legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, sono esercitate dalla giunta regionale che si avvale anche degli uffici competenti delle province di Perugia e Terni nelle forme concordate con le rispettive amministrazioni, anche allo scopo di regolare i conseguenti rapporti finanziari.

Restano integri i poteri dell'ufficiale sanitario derivanti dal testo unico delle leggi sanitarie e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Le spese per l'esercizio delle suddette funzioni sono a totale carico della Regione, che ad esse fa fronte mediante prelievo dal fondo statale di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 21.

Coordinamento con gli uffici giudiziari

I servizi socio-sanitari stabiliscono rapporti con il tribunale per minorenni dell'Umbria e con gli altri uffici giudiziari del distretto, per lo scambio reciproco di informazioni e per la collaborazione che si renderà necessaria ai fini dell'attuazione del diritto di famiglia e delle altre leggi civili e penali incidenti sulla situazione dei minori.

Art. 22.

Finanziamento

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva ogni anno, con lo stesso provvedimento di riparto del fondo di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, il piano di riparto degli stanziamenti di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

L'utilizzo dei finanziamenti statali va previsto, avuto riguardo dei vincoli di destinazione fissati nelle leggi che li istituiscono.

Art. 23.

Norme particolari di attuazione della legge n. 405 del 1975

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari per realizzare le finalità previste dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, previa autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, qualora il richiedente sia in grado di garantire:

a) che vengano assicurate le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della citata legge n. 405, e che vengano assicurate le prestazioni delle figure professionali previste all'art. 3 della stessa legge;

b) che vengano comunicati alla Regione i nominativi e le qualifiche degli operatori;

c) che vengano assicurati i requisiti richiesti dalla legislazione in vigore per l'apertura di ambulatori medici;

d) che siano realizzate forme di gestione sociale corrispondenti a quelle attuate nei consultori gestiti dai consorzi, secondo le indicazioni del precedente art. 19.

e) che le istituzioni e gli enti richiedenti non svolgano attività ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, sostituendosi alle attività programmate dagli enti locali o loro consorzi, sia mediante convenzioni che in qualsiasi altra forma.

Eventuali deroghe alle condizioni di cui al punto *e*), possono essere concesse previo assenso dei consorzi socio-sanitari e con le modalità previste al precedente comma, in via temporanea e in casi eccezionali onde far fronte alla mancanza di altri presidi locali.

L'autorizzazione viene revocata qualora venga meno una delle condizioni previste al secondo comma del presente articolo.

Le istituzioni e gli enti di cui al presente articolo possono chiedere di essere inclusi nel piano comprensoriale di cui allo art. 1.

L'inclusione nel piano comprensoriale dà diritto ad accedere ai finanziamenti previsti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, art. 5, e con le modalità di cui all'art. 2 della stessa legge.

I consorzi non possono destinare, per gli effetti di cui al precedente comma, una somma superiore al 15 per cento del finanziamento a loro spettante, quale quota di riparto del fondo previsto dalla legge n. 405 del 29 luglio 1975.

Dell'utilizzazione del finanziamento deve essere presentato un rendiconto al consorzio e per conoscenza alla giunta regionale entro un anno dalla erogazione e, comunque, al momento dello eventuale rinnovo della domanda.

Art. 24.

Norme particolari di attuazione della legge n. 685 del 1975

Ai fini dell'attuazione delle misure previste dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante provvedimenti per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza, si fa rinvio, alla apposita normativa regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 25.

Rinvio alla legge regionale n. 57/1974

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, nella legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, nonchè nelle altre leggi a queste correlate.

NORME TRANSITORIE

Art. 26.

Sino all'istituzione dei consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, e nel rispetto delle indicazioni contenute negli articoli precedenti, la Regione promuove l'istituzione di servizi consultoriali per i fini della legge 29 luglio 1975, n. 405, oltre che nei comuni anche presso altre istituzioni ed enti pubblici aventi requisiti previsti all'art. 23 della presente legge, previo accertamento delle reali necessità del servizio.

I servizi consultoriali di cui al precedente comma vengono inclusi nel programma annuale di finanziamento previsto allo art. 28 della presente legge.

Art. 27.

Fino all'approvazione dei piani comprensoriali di cui allo art. 1 della presente legge, la Regione può includere nel programma annuale di finanziamento previo parere del comune o del consorzio competente per territorio, anche i consultori istituiti da istituzioni private, che siano stati autorizzati dalla giunta ai sensi del precedente art. 23.

Art. 28.

Il primo programma annuale di finanziamento dei consultori per i fini della legge 29 luglio 1975, n. 405, dovrà essere presentato dalla giunta regionale al consiglio regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella formazione di tale programma sarà previsto un rapporto medio di un servizio consultoriale ogni 20.000 abitanti, e sarà tenuto conto dei consultori esistenti purchè garantiscano un funzionamento conforme agli scopi sociali richiesti dalla presente legge.

Art. 29.

Nel caso di consultori gestiti da enti pubblici che non siano comuni o i loro consorzi, e di quelli gestiti da istituzioni private, l'atto di assegnazione del finanziamento regionale dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° settembre 1977

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 maggio 1977 (atto n. 529) e in data 26 luglio 1977 (atto n. 588) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1977.

(10895)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1977, n. 47.

Interventi straordinari in agricoltura per eccezionali calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Al fine di realizzare un tempestivo intervento finanziario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e di permetterne una sollecita ripresa economica, e autorizzata l'erogazione da parte della Regione di anticipazioni sulle provvidenze dello Stato previste dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

La Regione concede altresì contributi per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate, di cui all'art. 5 della presente legge e contributi in capitale alle cantine sociali per minori conferimenti.

Art. 2.
Riconoscimento di eccezionalità degli eventi e delimitazione zone Proposte regionali

Gli interventi di cui all'articolo precedente, sono adottati sulla base delle proposte della giunta regionale al Ministero competente per l'emanazione dei decreti di riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche e di delimitazione delle zone colpite di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi previsti al comma precedente possono essere disposti anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali anzidetti.

Le deliberazioni di proposta della giunta regionale dovranno essere adottate non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

In caso di urgenza, le proposte possono essere formulate dal presidente della giunta regionale, fatta salva la successiva ratifica da parte della giunta stessa.

Art. 3.
Anticipazione agevolazioni contributive

La giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre l'anticipazione agli aventi diritto del contributo in conto capitale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, alla cui erogazione provvedono gli ispettorati agrari provinciali secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 gennaio 1976, n. 3.

L'anticipazione è graduata in rapporto al danno subito e comunque non può superare l'importo previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.
Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive

La giunta regionale può disporre l'anticipazione delle agevolazioni sui prestiti di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli istituti e gli enti esercenti in credito agrario, i quali, in base alla quota di concorso degli interessi riscossa sui fondi statali per le operazioni di cui al primo comma, procedono, nei confronti dell'amministrazione regionale, al conguaglio degli interessi corrisposti dall'amministrazione stessa.

Art. 5.
Ripristino strutture fondiarie

Al fine di favorire l'immediato ripristino delle strutture danneggiate, la giunta regionale può concedere alle aziende agricole che possono beneficiare del contributo in conto capitale previsto dall'art. 4, primo e secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, il concorso negli interessi sui prestiti contratti con gli istituti di credito autorizzati per il ripristino delle strutture stesse.

Il concorso negli interessi è concesso fino al momento della effettiva erogazione dei contributi statali e comunque per un periodo massimo di due anni.

E' accordata preferenza ai coltivatori diretti singoli ed associati ed alle cooperative agricole.

Il tasso a carico dei conduttori di aziende agricole è quello stabilito per il credito agrario di miglioramento. Resta a carico del fondo regionale la differenza tra il tasso di riferimento fissato in base all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello a carico degli agricoltori.

Qualora il contributo in conto capitale previsto dall'art. 4, primo e secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, non sia liquidato ai beneficiari del concorso in interessi previsto dal presente articolo la giunta regionale può concedere allo avente diritto la trasformazione della passività per un importo non superiore a quello del prestito di un mutuo a tasso agevolato in base all'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse con deliberazione della giunta regionale, a seguito della quale gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a concedere i relativi prestiti e mutui.

Art. 6.
Mancato o parziale accoglimento delle proposte

In caso di mancato o parziale accoglimento delle proposte di cui all'art. 2, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Art. 7.
Termine presentazione domande

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, devono essere presentate entro cinquanta giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 2, nel Bollettino ufficiale della Regione, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali cureranno la relativa istruttoria con le modalità stabilite dal quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1976, n. 3.

Art. 8.
Contributi alle cantine sociali per minori conferimenti

Le misure massime dei contributi in conto capitale previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, sono rispettivamente elevate da L. 450 a L. 800 e da L. 650 a L. 1000 per ogni quintale di uva conferita in meno.

Art. 9.
Decorrenza

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1977.

Per gli eventi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cinquanta giorni di cui al precedente art. 7 decorre dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
Fondo interbancario di garanzia

Le operazioni di credito agrario di cui alla presente legge ed alla legge regionale 31 ottobre 1973, n. 24, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

Le anticipazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono disposte rispettivamente a carico dei capitoli 18500, 18560 e 18580 del bilancio per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Ai fini di cui al precedente comma nei capitoli 3500, 3560 e 3580 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli 18500, 18560 e 18580 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, saranno iscritte rispettivamente la somma di lire 500 milioni, la somma di lire 1000 milioni e la somma di lire 1000 milioni.

Con successive leggi regionali, compresa quella di approvazione del bilancio, saranno determinate le somme da iscrivere nei capitoli 3500, 3560 e 3580 di entrata nonchè 18500, 18560 e 18580 di spesa dei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Per gli interventi di cui agli articoli 5 ed 8 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

All'onere di cui al precedente comma si provvede utilizzando le autorizzazioni di spesa stabilite per l'anno medesimo dalla legge regionale 31 ottobre 1973, n. 24 e dalla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, nella rispettiva misura di lire 100 milioni e lire 200 milioni con conseguente soppressione degli stanziamenti dei capitoli 7460 e 12960 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo sarà istituito il cap. 12970 con la denominazione: «Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura» e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

Nel bilancio degli anni finanziari 1978 e successivi sarà iscritto il cap. 12970 con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Modifiche legge regionale 31 *ottobre* 1973, *n.* 24

Sono soppressi gli articoli 2, 3, 4, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 settembre 1977

VIGLIONE

(10725)

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 maggio 1977, n. 34.

Attuazione delle provvidenze disposte dal decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, convertito nella legge 12 febbraio 1977, n. 23, ed interventi integrativi regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 21 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1977, n. 23, nonchè gli interventi integrativi regionali si applicano secondo le disposizioni degli articoli

Art. 2.

Per le opere assolutamente prioritarie, relative al consolidamento degli abitati, previsto dall'art. 1, lettera *a*), del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, compresi eventuali studi ed indagini ad esse connessi, è destinata la somma di lire 5.000 milioni.

Il programma di impiego delle somme suddette è formulato dall'assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta degli uffici del genio civile competenti per territorio, ed è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnico-amministrativa e di studio istituita con decreto del presidente della Regione 5 gennaio 1977, n 4/A.

Le somme risultanti dal programma suddetto sono assegnate all'ufficio del genio civile competente per territorio e vengono accreditate immediatamente all'ingegnere capo cui è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità per la realizzazione delle opere.

L'ingegnere capo predispone il progetto, avvalendosi, se necessario, di professionisti privati; lo approva direttamente senza l'audizione di alcun parere entro il limite di spesa di lire 300 milioni, e previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale oltre tale importo; provvede direttamente alla gara di appalto e alla stipula del contratto, avvalendosi, se necessario, dell'ufficio contratti dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e del provveditorato alle opere pubbliche, e alla esecuzione dei lavori prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione regionale.

L'ingegnere capo, entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere, invia all'assessorato regionale dei lavori pubblici il conto finale.

Compete all'assessorato regionale dei lavori pubblici la nomina dei collaudatori.

Entro tre mesi dal rilascio del certificato di collaudo, lo ingegnere capo invia all'assessorato dei lavori pubblici il rendiconto finale delle spese sostenute per l'esecuzione dei singoli lavori.

Art. 3.

Per il riattamento ed il ripristino di abitazioni danneggiate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni, previsti dall'art. 1, lettera *a*), del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, è destinata la somma di lire 500 milioni.

La somma suindicata è accreditata agli uffici del genio civile sulla base dei fabbisogni di spesa segnalati dagli stessi uffici.

Art. 4.

Per la concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione danneggiati o distrutti, di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, è destinata la somma di lire 4.000 milioni.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi, oltre che per la ricostruzione di fabbricati urbani e rurali totalmente distrutti, per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati relativamente ai quali sia stata emessa dalla competente autorità, non oltre trenta giorni dalla data dell'evento calamitoso, ordinanza di sgombero, che sia stata eseguita e che non sia stata successivamente revocata.

Limitatamente alla prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare danneggiato e per l'immobile destinato ad attività produttive ed economiche di lavoratori autonomi, il contributo è commisurato all'intero ammontare della spesa occorrente, determinata sulla base dei costi e delle norme vigenti per la edilizia economica e popolare.

Qualora la ricostruzione della prima unità immobiliare abitativa debba avvenire in area diversa, il contributo predetto comprenderà anche il valore dell'area stimato a norma dello art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Per le restanti unità immobiliari, l'aliquota del contributo è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle disponibilità degli stanziamenti di cui al primo comma, al netto dei contributi di cui ai commi precedenti, e l'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili.

I contributi sono determinati, su domanda da presentarsi al sindaco entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di

progetti o di preventivi di spesa, da una commissione presieduta dal sindaco e composta di tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, del capo dell'ufficio tecnico comunale, ove esista, di un impiegato dell'ufficio del genio civile competente per territorio, appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto, dell'ufficiale sanitario del comune.

Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario.

Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, la commissione, sulla base delle domande presentate, procede: all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero dei locali eventualmente da ricostruire e della loro consistenza, nonchè dell'ammontare complessivo della spesa occorrente per le riparazioni e le ricostruzioni, dandone comunicazione all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, sulla base delle istruttorie compiute dalle commissioni, e previo accertamento della relativa regolarità, determina l'ammontare complessivo dei contributi da erogare, rispettivamente, per la riparazione o la ricostruzione delle prime unità abitative e delle restanti unità immobiliari e la relativa ripartizione tra i comuni interessati. La somma risultante per ciascun comune è accreditata al sindaco.

La commissione, tenendo conto delle somme assegnate al comune, e sulla base delle domande, determina il contributo da concedersi al proprietario avente titolo.

La deliberazione della commissione sostituisce, ad ogni effetto, il parere della commissione edilizia comunale.

Per l'erogazione del contributo, per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, escluso quanto attiene all'intervento dell'Ispettorato generale per le zone terremotate. I controlli tecnici ed il collaudo sono curati dal comune.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi esclusivamente per unità immobiliari che non risultino eseguite in violazione della disciplina urbanistica.

Art. 5.

E' disposta la concessione di lire 600 milioni all'ente acquedotti siciliani, di lire 25 milioni al consorzio acquedotto del Voltano e di lire 25 milioni al consorzio acquedotto delle Tre Sorgenti.

Dette somme sono erogate a ciascun ente dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta per interventi eseguiti in dipendenza degli eventi calamitosi di cui alla presente legge.

Art. 6.

Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, di ricostruzione di ponti o viadotti, e di ripristino definitivo, con i miglioramenti tecnici indispensabili, di strade regionali e provinciali, nonchè di ripristino di altre strade di uso pubblico di competenza provinciale, è autorizzata la spesa di lire 13.500 milioni, che viene assegnata a ciascuna amministrazione provinciale come segue:

Agrigento .	1.600 milioni;
Caltanissetta	2.000 milioni;
Enna	4.000 milioni;
Messina . .	3.300 milioni;
Palermo	1.000 milioni;
Trapani .	1.600 milioni.

Per la realizzazione delle opere si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56, intendendosi sostituite ai comuni le province ed agli organi comunali i corrispondenti organi dell'amministrazione provinciale.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per il ripristino e la ricostruzione, anche in altro sito, di edifici pubblici e di uso pubblico, compresi quelli scolastici, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade comunali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, nonchè per la costruzione di canali di gronda.

Ai fini dell'impiego della somma predetta, i comuni e gli altri enti pubblici interessati debbono far pervenire le proprie richieste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Sulla base delle richieste pervenute, l'assessore regionale per i lavori pubblici formula il programma di impiego che è approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Le somme sono assegnate a ciascun comune.

Per la realizzazione delle opere si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56.

Art. 8.

A favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane, con sede nelle zone della Sicilia colpite da eventi calamitosi del novembre-dicembre 1976 e delimitate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte o ricostituire le normali scorte di esercizio distrutte per gli stessi eventi, l'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione degli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dallo Stato ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 638, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 15 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni:

le garanzie previste dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, e dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modificazioni;

contributi sugli interessi in modo che l'onere per interessi gravanti sul mutuatario si mantenga nei limiti previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modificazioni.

Per l'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modificazioni.

Le domande per l'ammissione ai benefici di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'assessorato regionale dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro i quali per fatto proprio non saranno ammessi ai benefici previsti dalle surrichiamate disposizioni statali, sono tenuti alla restituzione delle provvidenze previste dal presente articolo o decadono dalle medesime.

La garanzia regionale di cui al presente articolo cessa allo atto dell'intervento della garanzia dello Stato.

Le somme stanziate dallo Stato a termini del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modificazioni, sono recuperate al bilancio della Regione nei limiti delle anticipazioni dalla stessa effettivamente erogate.

Per i contributi sugli interessi è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite decennale di impegno di lire 250 milioni.

Per gli oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Art. 9.

In alternativa ai benefici previsti dall'articolo precedente, a favore degli artigiani, dei commercianti e delle piccole imprese industriali delle città di Trapani e Licata e delle frazioni di Casa Santa, Raganzili e Trentapiedi del comune di Erice, che hanno subito distruzioni o gravi danneggiamenti alle attrezzature e alle scorte, a seguito delle calamità di cui alla presente legge, è concesso un contributo non superiore al 50 per cento del danno subito e comunque non superiore a lire 1.000.000.

Alla erogazione del contributo provvede il sindaco, sulla base degli accertamenti eseguiti da una commissione composta:

dal sindaco;

da cinque consiglieri eletti con voto limitato a tre;

da un rappresentante della camera di commercio;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dagli organismi provinciali;

dal segretario comunale.

La predetta commissione provvede alla delimitazione delle zone dei centri urbani e all'accertamento dei danni subiti dagli artigiani, dai commercianti e dalle piccole imprese industriali.

La delimitazione è effettuata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte delle imprese artigianali, commerciali o industriali il cui esercizio ricade nelle zone delimitate, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio competente.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

I fondi occorrenti per l'applicazione del presente articolo sono accreditati dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio ai sindaci dei comuni di Trapani, Licata ed Erice.

Art. 10.

Sono autorizzate le spese appresso indicate per gli interventi da eseguire nei seguenti comuni:

1) *Trapani*:

a) completamento della costruzione della fognatura della città, lire 14.000 milioni;

b) completamento del canale di gronda nord, lire 1.000 milioni;

c) ripristino e ricostruzione delle opere previste dal precedente art. 7, lire 1.000 milioni;

d) riparazione di alloggi popolari, lire 300 milioni;

e) sistemazione idraulico-forestale delle pendici del monte San Giuliano, lire 4.000 milioni;

2) *Paceco*:

a) sistemazione e completamento fognature, lire 1.000 milioni;

b) costruzione del canale di gronda, lire 750 milioni.

3) *Custonaci*:

a) sistemazione e completamento fognature, lire 500 milioni;

b) ripristino e ricostruzione delle opere previste dal precedente art. 7, lire 300 milioni.

4) *Erice*:

a) sistemazione e completamento fognature, lire 650 milioni;

b) ripristino e ricostruzione delle opere previste dal precedente art. 7, lire 300 milioni.

5) *Valderice*:

a) ripristino e ricostruzione delle opere previste dal precedente art. 7, lire 500 milioni.

6) *Buseto Palizzolo*:

a) sistemazione del torrente Toce e degli affluenti, lire 600 milioni;

b) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 300 milioni.

7) *Licata*:

a) sistemazione e completamento fognature, nel quartiere Marina, lire 2.750 milioni;

b) sistemazione del corso Serrovia e zone adiacenti, lire 900 milioni;

c) realizzazione di un sistema di canalizzazione e di fossi di guardia, lire 700 milioni;

d) sistemazione del porto, compresa la escavazione dei fondali, lire 500 milioni;

e) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 500 milioni.

8) *Caltanissetta*:

a) costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie colpite da ordinanze di sgombero per gli eventi di cui alla presente legge, lire 1.000 milioni;

b) demolizione dei fabbricati per cui sono state emesse ed eseguite ordinanze di sgombero e di altri edifici pericolanti nonchè per le opere di sistemazione della zona franosa del quartiere S. Anna ed eventuali oneri per indennità di espropriazione, lire 2.000 milioni;

c) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 1.000 milioni.

9) *Enna*:

a) sistemazione e consolidamento delle zone franose, lire 1.200 milioni.

10) *San Fratello*:

a) sistemazione e consolidamento delle zone franose, lire 1.000 milioni;

b) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 1.000 milioni.

11) *Savoca*:

a) sistemazione e consolidamento delle zone franose e ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 1.000 milioni.

12) *Petralia Sottana*:

a) indagini e studi geologici e geotecnici, lire 125 milioni;

b) sistemazione e completamento fognature, lire 1.500 milioni;

c) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 600 milioni.

13) *Polizzi Generosa*:

a) indagini e studi geologici e geotecnici, lire 60 milioni;

b) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 900 milioni.

14) *Corleone*:

a) bonifica, correzione e sistemazione del torrente Corleone, con particolare riguardo al tratto che attraversa l'abitato, lire 1.200 milioni;

b) ripristino e ricostruzione delle opere di cui al precedente art. 7, lire 600 milioni.

I comuni sopra indicati sono esclusi dalla ripartizione del fondo di cui al precedente art. 7.

La ripartizione, negli anni, delle spese autorizzate con il presente articolo sarà effettuata nei limiti delle assegnazioni annue di cui al successivo art. 15, con deliberazione della giunta regionale.

Art. 11.

La spesa di lire 300 milioni, prevista dal n. 1, lettera *d*), dell'art. 10, è assegnata all'Istituto autonomo per le case popolari di Trapani, ed è immediatamente accreditata al legale rappresentante dell'Istituto stesso.

La spesa di lire 4.000 milioni, prevista dal n. 1, lettera *e*), dell'art. 10, è inscritta nella rubrica dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che provvederà alla realizzazione delle opere.

La spesa di lire 600 milioni, prevista dal n. 6, lettera *a*), dell'art. 10, è assegnata al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, che procederà alla realizzazione delle opere in coordinamento con gli altri interventi sui corsi d'acqua della provincia di Trapani, con le modalità previste dall'art. 3 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831.

La somma suddetta è immediatamente accreditata al provveditore alle opere pubbliche.

La spesa di lire 500 milioni, prevista dal n. 7, lettera *d*), dell'art. 10, è assegnata all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, che provvederà alla realizzazione delle opere con le modalità previste dai commi terzo e seguenti dello art. 2 della presente legge.

La spesa di lire 1.000 milioni prevista dal n. 8, lettera *a*), dell'art. 10, è assegnata all'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta, che provvederà alla realizzazione delle opere con le modalità stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

La somma suddetta è immediatamente accreditata al legale rappresentante dell'Istituto.

La spesa di lire 1.000 milioni, prevista dal n. 10, lettera *a*), e la spesa di lire 1.200 milioni, prevista dal n. 14, lettera *a*), dell'art. 10, sono assegnate agli uffici del genio civile competenti per territorio che provvederanno alla realizzazione delle opere con le modalità previste dai commi terzo e seguenti dello art. 2 della presente legge.

Le restanti spese previste dall'art. 10 sono assegnate ai comuni interessati, che provvederanno alla realizzazione delle opere con le modalità stabilite dall'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici, a mezzo dello ispettorato regionale tecnico, cura il coordinamento e il controllo sull'esecuzione delle opere relative alla fognatura di Trapani, di cui al n. 1, lettera *a*), dell'art. 10, ed il coordinamento delle medesime con quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 10 dicembre 1976, n. 831.

Le opere di cui al n. 8, lettera *b*), al n. 9, lettera *a*), ed al n. 11, lettera *a*), per la parte concernente la sistemazione ed il consolidamento delle zone franose, dell'art. 10, sono realizzate sotto l'alta sorveglianza degli uffici del genio civile competente per territorio.

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di lire 1 000 milioni per reintegrare a favore dei comuni di Trapani, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Licata, Corleone e Riesi le assegnazioni di somme effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56, ed utilizzate dai comuni predetti per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ripristino delle opere danneggiate dagli eccezionali eventi calamitosi di cui all'art. 1 del decreto legge 10 dicembre 1976, n. 831.

La reintegrazione di cui al comma precedente è disposta esclusivamente nei limiti delle somme che risultino già spese o impegnate, in forza di regolari delibere adottate non oltre sessanta giorni dalla data dell'evento calamitoso.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare per le finalità di cui al precedente art. 7 le somme eventualmente non impiegate ai sensi del presente articolo.

Art. 13.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Art. 14.

Per le esigenze dei lavori e degli interventi previsti dalla presente legge, i competenti assessori regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti di cui agli articoli precedenti, purchè l'ammontare dei relativi pagamenti non superi, per ogni anno, il limite degli stanziamenti per ciascun esercizio finanziario.

Art. 15.

Le spese autorizzate dalla presente legge sono ripartite negli anni finanziari dal 1977 al 1986 come segue:

	Anni finanziari (Importi in milioni di lire)				
	1977	1978	1979	Dal 1980 al 1986 (spesa annua)	Totale
Finalità:					
Art. 2	5.000	—	—	—	5.000
Art. 3	500	—	—	—	500
Art. 4	4.000	—	—	—	4.000
Art. 5	650	—	—	—	650
Art. 6	4.500	4.500	4.500	—	13.500
Art. 7	3.000	4.000	3.000	—	10.000
Art. 8, sesto comma	250	250	250	250	2.500
Art. 8, settimo comma	50	—	—	—	50
Art. 9	1.000	—	—	—	1.000
Art. 10	11.735	16.000	16.000	—	43.735
Art. 12	1.000	—	—	—	1.000
Totali	31.685	24.750	23.750	1.750	81.935

Art 16.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 7.000 milioni con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1977, a termini dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1977, n. 23, quanto a lire 24.685 milioni con parte delle disponibilità del cap 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in corso, si provvede con le assegnazioni dello Stato per gli anni 1978 e 1979, a termini dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n 831, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1977, n 23, e, per la differenza, con la cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 10 e 14 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56, nonchè con l'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 maggio 1977

BONFIGLIO

ALEPPO — VENTIMIGLIA — CARDILLO

LEGGE 20 maggio 1977, n. **35**.

Norme sulla manutenzione delle strade regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 21 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali e delle altre comprese nell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e successive modificazioni ed aggiunte, provvedono le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 2.

Le parole « e alla manutenzione », comprese nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, sono soppresse.

Art. 3.

La legge di bilancio determinerà annualmente la somma da assegnare alle amministrazioni provinciali, quale concorso della Regione per le finalità previste nel precedente art. 1.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 maggio 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 20 maggio 1977, n. **36**.

Proroga dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori del Calzificio siciliano S.p.a. di Palermo, già istituiti con legge regionale 6 maggio 1976, n. 48.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 21 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultavano occupati presso il Calzificio siciliano S.p.a. nel comune di Palermo, alla data del 15 febbraio 1976, istituiti con la legge regionale 6 maggio 1976, n. 48, è prorogata per un ulteriore periodo di centottanta giorni effettivi.

La gestione dei corsi, che avranno inizio con il 2 maggio 1977, resta affidata dall'assessore per il lavoro e la cooperazione alla stessa azienda.

Ai fini addestrativi è fatto obbligo all'azienda, non appena avuta l'assegnazione dei finanziamenti per le scorte, di cui al successivo art. 4, di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi avendo sempre riguardo alle finalità dell'addestramento professionale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari allo 80 per cento della retribuzione percepita o spettante a norma del vigente contratto nazionale della categoria.

I lavoratori ammessi alla frequenza del corso, se inseriti nell'attività produttiva, sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione a norma del vigente contratto nazionale della categoria.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico del Calzificio siciliano S.p.a.

Art. 3.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4

Ai fini dell'attuazione dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge l'Ente siciliano di promozione industriale (ESPI) è autorizzato a concedere alla collegata S.p.a. Calzificio siciliano, a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive integrazioni, finanziamenti nella misura necessaria per l'acquisizione delle scorte che si rendono indispensabili per la ripresa del ciclo produttivo.

Art 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede utilizzando, a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 20 maggio 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 20 maggio 1977, n. **37**.

Approvazione del bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 21 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1975, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 aprile 1976.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 maggio 1977

BONFIGLIO

TRAINA

(10943)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1977, n. 6.

Rifinanziamento della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1 e 21 marzo 1975, n. 19, concernente provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, modificata con legge regionale 21 marzo 1975, n. 19, è autorizzato, per l'anno 1977, un limite d'impegno di lire 700 milioni.

La misura del tasso globale d'interesse è quella fissata dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra tasso globale di riferimento di cui al comma precedente e quello stabilito a carico dei beneficiari con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 1/1974 e il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 19/1975 sono abrogati.

Art. 3.

Le somme occorrenti per far fronte agli oneri dipendenti dalla presente legge sono iscritte, per l'anno 1977, a carico del cap. 2232101 che viene istituito nello stato di previsione della spesa 1977, titolo II, rubrica II, con la denominazione « Concorso regionale sui mutui contratti dai coltivatori diretti, per il riattamento, l'ammodernamento e la ricostruzione delle loro abitazioni » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 700 milioni e per gli anni successivi dal 1978 al 1997 a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri si fa fronte per l'anno 1977 mediante riduzione di lire 700 milioni dallo stanziamento di competenza e di cassa del cap. 2700103, partita n. 2 dell'elenco n. 11 e per gli anni asuccessivi con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'annualità relativa all'esercizio 1977 è impiegata per il pagamento degli interessi di pre-ammortamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 febbraio 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1977, n. 7.

Interventi per favorire la ripresa economica di aziende artigianali, commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende artigiane, commerciali, turistiche, singole o associate, operanti nella Regione, che hanno subito danni in seguito alle alluvioni verificatesi nei mesi di agosto, settembre, ottobre 1976, la regione Marche concede provvidenze creditizie per le riparazioni di immobili destinati alla attività aziendale, di macchinari e di attrezzature in genere e per la ricostituzione di scorte di materie e di prodotti finiti distrutti o deteriorati.

Art. 2.

Per usufruire delle provvidenze previste nella presente legge i titolari delle aziende di cui all'art. 1 debbono presentare domanda alla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata di una dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune ove è ubicata l'azienda nella quale risulti l'entità dei danni effettivamente subiti, e di un parere delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 3.

A favore delle imprese artigiane, dichiarate alluvionate secondo le modalità previste dal precedente art. 2, è istituito un fondo per la concessione di contributi sugli interessi derivanti da mutui contratti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, per la ricostituzione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Il fondo è conferito alla cassa per il credito alle imprese artigiane che lo amministra sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la Regione.

Il contributo, commisurato alla somma effettivamente mutuata è concesso per la quota di mutuo eccedente la competenza della cassa stessa e fino al limite massimo fissato dalle norme statali, previo parere vincolante della commissione tecnica di cui all'art. 12 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13.

La domanda di contributo deve essere presentata agli istituti di credito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Alle imprese commerciali, turistiche e cooperative di cui all'art. 1 dichiarate alluvionate secondo le modalità previste dall'art. 2, la Regione concede un contributo sugli interessi derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito per la riparazione dei danni subiti e per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti.

Il contributo regionale viene concesso nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, per la durata massima di tre anni, con un limite di capitale mutuato di lire 100 milioni per il ripristino degli immobili, dei macchinari e delle attrezzature e di lire 15 milioni per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti.

La Regione è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con uno o più istituti di credito.

Art. 5.

Per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti le aziende artigiane usufruiscono dei benefici previsti dal precedente art. 4, entro gli stessi limiti e con le stesse modalità.

Per la riparazione dei danni agli immobili, ai macchinari e alle attrezzature, le aziende artigiane possono richiedere i benefici previsti dall'art. 4 per la sola quota eccedente il limite previsto dall'art. 3.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 è autorizzato un limite di impegno triennale di lire 400 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono iscritte, per l'anno 1977, a carico del cap. 2612701 che viene istituito nello stato di previsione della spesa, titolo II, rubrica VI, con la denominazione « Fondo di solidarietà in favore delle aziende artigianali, commerciali, industriali e turistiche colpite dall'alluvione dell'anno 1976 » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 400 milioni e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri, per l'anno 1977, si provvede con le disponibilità del « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti » cap. 2147001 del bilancio 1976, utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge 27 febbraio 1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del cap. 1700203 del bilancio 1977 « Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa »; per gli anni successivi con la quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° marzo 1977

CIAFFI

(10839)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1977, n. 8.

Modifica alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, concernente la finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche « Finanziaria regionale Marche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, è modificata nel modo seguente: all'art. 1, primo comma, dopo le parole « in forma abbreviata », le parole « Fin. Marche S.p.a. » sono sostituite con le parole « Finanziaria regionale Marche ».

La dizione « Fin. Marche S.p.a. » che compare nel secondo comma e nei successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 è sostituita con la dizione « Finanziaria regionale Marche ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 marzo 1977

CIAFFI

(10840)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772940)